Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 124° — Numero 229

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 22 agosto 1983

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 marzo 1983, n. **385.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Genova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato con regio decreto 7 ottobre 1926, n. 2054, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Art. 68 - nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia sono inseriti i seguenti insegnamenti:

fisiopatologia chirurgica;
psicopatologia generale;
neuroanatomia clinica;
otorinolaringoiatria pediatrica;
foniatria;
otoneuroradiologia;
microchirurgia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 marzo 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *agosto* 1983
Registro n. 58 *Istruzione, foglio n.* 152

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 maggio 1983, n. **386.**

Rettifica al decreto del Presidente della Repubblica 27 settembre 1980, n. 714, concernente modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Messina.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Messina, approvato con regio decreto 10 ottobre 1936, n. 1923 e modificato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1090, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 27 settembre 1980, n. 714 con il quale è stata istituita la scuola di specializzazione in oncologia presso l'Università di Messina;

Vedute le delibere degli organi accademici della predetta Università con le quali viene fatto presente che nel citato decreto del Presidente della Repubblica n. 714 è stato erroneamente omesso, al terzo anno della suddetta scuola, l'insegnamento di « oncologia dell'apparato genitale femminile »;

Veduto lo schema dell'ordinamento della scuola di specializzazione in oncologia, approvato dal Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Riconosciuta la necessità di apportare le opportune correzioni al suddetto decreto del Presidente della Repubblica n. 714;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Articolo unico

Il decreto del Presidente della Repubblica 27 settembre 1980, n. 714, è rettificato nel senso che all'articolo 202 è aggiunto, tra gli insegnamenti del III anno, quello di « oncologia dell'apparato genitale femminile ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccoltà ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 maggio 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *agosto* 1983
Registro n. 58 *Istruzione, foglio n.* 151

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 23 giugno 1983.

Approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita e di un'opzione a scadenza presentate dalla S.p.a. RAS - L'Assicuratrice italiana, in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Viste le domande in data 30 novembre 1982 e 12 gennaio 1983 della società per azioni RAS - L'Assicuratrice italiana, con sede in Milano, intese ad ottenere l'approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita e di un'opzione alla scadenza del contratto, da applicare a contratti collettivi;

Vista la relazione tecnica e l'opzione allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, la seguente tariffa di assicurazione sulla vita e la sottoindicata opzione, presentate dalla società per azioni RAS - L'Assicuratrice italiana, con sede in Milano:

tariffa relativa all'assicurazione monoannuale di un capitale da pagarsi in caso di morte o di invalidità totale e permanente dell'assicurato e da utilizzare come complementare di contratti collettivi di capitalizzazione delle indennità di fine rapporto;

opzione alla scadenza di un periodo prestabilito per capitalizzare per un periodo ulteriore il capitale esigibile e da applicare a contratti collettivi stipulati in tariffa CU/RColl. approvata con decreto ministeriale 29 settembre 1982, n. 14463.

Roma, addì 23 giugno 1983

Il Ministro: PANDOLFI

(4491)

DECRETO 23 giugno 1983.

Approvazione di condizioni di polizza e di tassi di premio presentati dalla S.p.a. Alleanza assicurazioni, in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda in data 20 gennaio 1982 della società per azioni Alleanza assicurazioni, con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di prestazione assicurativa delle opzioni a scadenza che introducono una copertura gratuita aggiuntiva alle condizioni di polizza autorizzate con il decreto ministeriale 13 ottobre 1973, n. 11657 e con il decreto ministeriale 26 novembre 1977, n. 11050;

Vista la domanda in data 21 gennaio 1982 della citata società intesa ad ottenere l'approvazione di alcuni tassi di premio, da utilizzare per contratti collettivi, in estensione delle analoghe tariffe in vigore;

Vista la relazione tecnica e le condizioni di polizza allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvati, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti condizioni di polizza ed i sottoindicati tassi di premio presentati dalla società per azioni Alleanza assicurazioni, con sede in Milano:

condizioni di polizza, regolanti la copertura complementare gratuita del caso di morte per infortunio, da utilizzare in abbinamento alle opzioni a scadenza autorizzata con i decreti ministeriali 26 novembre 1977, n. 11050 e 30 ottobre 1978, n. 11657;

tassi di premio in estensione della tariffa D - mista, a premio annuo, approvata con decreto ministeriale 30 settembre 1980, n. 12750;

tassi di premio in estensione della tariffa E - mista, a premio unico, approvata con decreto ministeriale 30 settembre 1980, n. 12750.

Roma, addì 23 giugno 1983

Il Ministro: PANDOLFI

(4490)

DECRETO 23 giugno 1983.

Approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita e di un'opzione a scadenza presentate dalla S.p.a. Toro assicurazioni, in Torino.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda in data 10 dicembre 1982 della società per azioni Toro assicurazioni, con sede in Torino, intesa ad ottenere l'approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita e di un'opzione alla scadenza del contratto, da applicare a contratti collettivi;

Vista la relazione tecnica e l'opzione allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, la seguente tariffa di assicurazione sulla vita e la sottoindicata opzione presentate dalla società per azioni Toro assicurazioni, con sede in Torino:

tariffa 7FR relativa all'assicurazione monoannuale di un capitale da pagarsi in caso di morte o di invalidità totale e permanente dell'assicurato e da utilizzare come complementare di contratti collettivi di capitalizzazione delle indennità di fine rapporto;

opzione alla scadenza di un periodo prestabilito per capitalizzare per un periodo ulteriore il capitale esigibile e da applicare a contratti collettivi stipulati in tariffa di capitalizzazione a premio unico approvata con decreto ministeriale 29 settembre 1982, n. 14465.

Roma, addì 23 giugno 1983

Il Ministro: PANDOLFI

(4488)

DECRETO 23 giugno 1983.

Approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita e di un'opzione a scadenza presentate dalla S.p.a. Vittoria assicurazioni, in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda in data 10 dicembre 1982 della società per azioni Vittoria assicurazioni, con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita e di un'opzione alla scadenza del contratto, da applicare a contratti collettivi;

Vista la relazione tecnica e l'opzione allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, la seguente tariffa di assicurazione sulla vita e la sottoindicata opzione, presentate dalla società per azioni Vittoria assicurazioni, con sede in Milano:

tariffa 7FR relativa all'assicurazione monoannuale di un capitale da pagarsi in caso di morte o di invalidità totale e permanente dell'assicurato (da utilizzare come complementare di contratti collettivi di capitalizzazione delle indennità di fine rapporto);

opzione alla scadenza di un periodo prestabilito per capitalizzare per un periodo ulteriore il capitale esigibile (da applicare a contratti collettivi stipulati in tariffa di capitalizzazione a premio unico approvata con decreto ministeriale 29 settembre 1982.

Roma, addì 23 giugno 1983

Il Ministro: PANDOLFI

(4489)

DECRETO 4 luglio 1983.

Autorizzazione alla S.p.a. Vita domani, in Segrate, all'esercizio delle assicurazioni sulla vita ed approvazione di tariffe e condizioni di polizza.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda in data 30 novembre 1982 della Vita domani - Società per azioni di assicurazioni e riassicurazioni, con sede in Segrate (Milano) e direzione in Roma, diretta ad ottenere l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di assicurazione e riassicurazione nel ramo vita e delle operazioni di capitalizzazione, nel territorio della Repubblica italiana, nonchè l'approvazione di varie tariffe di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione, delle relative condizioni di polizza e di opzioni;

Viste le relazioni tecniche e le condizioni di polizza allegate alla predetta domanda;

Sentita la commissione consultiva per le assicurazioni private che nella seduta del 17 maggio 1983 ha espresso parere favorevole all'autorizzazione all'esercizio dell'attività di assicurazione e riassicurazione nel ramo vita e delle operazioni di capitalizzazione;

Decreta:

Art. 1.

La Vita domani - Società per azioni di assicurazioni e riassicurazioni, con sede in Segrate (Milano) e direzione in Roma, è autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica le assicurazioni sulla vita, la riassicurazione nello stesso ramo e le operazioni di capitalizzazione.

Art. 2.

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione nonchè le sottoindicate condizioni di polizza e le opzioni, presentate dalla predetta società:

tariffa n. 21, relativa all'assicurazione mista, a premio unico, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero immediatamente in caso di sua premorienza;

tariffa n. 22, relativa all'assicurazione mista, a premio annuo, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero immediatamente in caso di sua premorienza;

tariffa n. 23/D e n. 23/C, relativa all'assicurazione mista, a premio annuo decrescente del 4% dal 2° anno, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita, se l'assicurato sarà allora in vita, e, immediatamente in caso di sua premorienza, senza o con capitalizzazione delle decrescenze;

tariffa n. 24/MVR e n. 36/MVR, relativa all'assicurazione mista, a premio annuo, di un capitale adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato, pagabile ad un'epoca prestabilita qualora l'assicurato sia allora in vita, ovvero immediatamente in caso di sua premorienza;

tariffa n. 31, relativa all'assicurazione a termine fisso, a premio annuo, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita, sia in vita o no l'assicurato;

tariffa n. 71/VRM-F, relativa all'assicurazione, a premio annuo, di una rendita vitalizia differita, pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita;

tariffa n. 72/VRM-F, relativa all'assicurazione, a premio annuo, di una rendita vitalizia differita, pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, con la condizione della restituzione dei premi pagati in caso di sua premorienza;

tariffa n. 73/VRM-F, relativa all'assicurazione, a premio unico, di una rendita vitalizia differita, pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita;

tariffa n. 75/VIM-F, relativa all'assicurazione di una rendita vitalizia differita, a premi o prestazioni adeguabili annualmente in base ad un parametro determinato, pagabile ad un'epoca prestabilita, se l'assicurato sarà allora in vita;

tariffa n. 74/VRM-F, relativa all'assicurazione, a premio unico, di una rendita vitalizia differita, pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, con la condizione della restituzione dei premi pagati in caso di sua premorienza;

tariffa n. 76/VIM-F, relativa all'assicurazione di una rendita vitalizia differita, a premi e prestazioni adeguabili annualmente in base ad un parametro determinato, pagabile da un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, con la condizione della restituzione dei premi pagati in caso di sua premorienza;

assicurazione di gruppo - tariffa relativa all'assicurazione temporanea, con scadenza annuale rinnovabile, di un capitale pagabile qualora la morte dell'assicurato avvenga entro l'anno di durata contrattuale;

assicurazione di gruppo - tariffa relativa all'assicurazione temporanea per il caso di morte o invalidità totale e permanente, con scadenza annuale rinnovabile, di un capitale pagabile qualora la morte o l'invalidità dell'assicurato si verifichino entro l'anno di durata contrattuale;

tariffa n. 1, relativa all'assicurazione vita intera, a premio unico, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato in qualsiasi momento essa avvenga;

tariffa n. 2, relativa all'assicurazione a vita intera, a premio annuo pagabile al massimo fino all'85° anno di età, di un capitale liquidabile alla morte dell'assicurato in qualsiasi momento essa avvenga;

tariffa n. 3, relativa all'assicurazione a vita intera, a premio annuo temporaneo, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato in qualsiasi momento essa avvenga;

tariffa n. 4/MR, relativa all'assicurazione a vita intera, a premio annuo temporaneo, di un capitale adeguabile annualmente, in base ad un parametro determinato, pagabile alla morte dell'assicurato in qualsiasi momento essa avvenga;

tariffa n. 11, relativa all'assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio unico, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo;

tariffa n. 12, relativa all'assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio annuo, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo;

tariffa n. 12/C, relativa all'assicurazione, a premio annuo, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo, con rimborso dei premi pagati in caso di sopravvivenza alla scadenza del contratto;

tariffa n. 12/D, relativa all'assicurazione temporanea su due teste, a premio annuo, di un capitale pagabile al primo decesso, qualora esso avvenga entro un determinato periodo di tempo;

tariffa n. 11/D, relativa all'assicurazione temporanea su due teste, a premio unico, di un capitale pagabile al primo decesso, qualora esso avvenga entro un determinato periodo di tempo;

tariffa n. 12/R, relativa all'assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio annuo costante, di un capitale crescente aritmeticamente del 10% dal secondo anno e pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo;

tariffa n. 13/A, relativa all'assicurazione temporanea, a premio unico, di un capitale decrescente annualmente di 1/n, pagabile alla morte dell'assicurato qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo;

tariffa n. 13/M, relativa all'assicurazione, a premio unico, di un capitale decrescente mensilmente pagabile alla morte dell'assicurato, qualora questa avvenga entro un determinato periodo di tempo;

tariffa n. 14/A, relativa all'assicurazione temporanea, a premio annuo limitato, di un capitale decrescente annualmente di 1/n, pagabile alla morte dell'assicurato qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo;

tariffa n. 16, relativa all'assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio unico, di annualità posticipate certe, pagabili in rate annuali, semestrali, trimestrali, mensili, dalla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo e sino a termine del periodo stesso;

tariffa n. 17, relativa all'assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio annuo, di annualità posticipate certe pagabili in rate annuali, semestrali, trimestrali o mensili, dalla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo e sino al termine del periodo stesso;

tariffa n. 77/VIM-F, relativa all'assicurazione di una rendita vitalizia differita, a premio annuo costante, adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato, pagabile da un'epoca prestabilita qualora l'assicurato sia allora in vita, con la condizione della restituzione dei premi pagati e del relativo adeguamento in caso di sua premorienza;

tariffa n. 27 « Alta indicizzazione », relativa all'assicurazione mista di un capitale, adeguabile secondo parametri determinati, pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita ovvero immediatamente in caso di sua premorienza, a premio annuo parimenti adeguabile (tassi di premio per i primi cinque milioni di capitale e tassi di premio per l'importo di capitale eccedente);

tariffa n. 79/VIM-F « Alta indicizzazione », relativa all'assicurazione di una rendita vitalizia differita, adeguabile annualmente in base a parametri determinati, pagabile da un'epoca prestabilita qualora l'assicurato sia allora in vita, con la condizione della restituzione dei premi pagati e del relativo adeguamento in caso di

sua premorienza, a premi annui adeguabili in misura pari alla rendita (tassi di premio per le prime L. 600.000 di rendita annua e tassi di premio per l'importo di rendita eccedente);

tariffa n. 26 « Media indicizzazione » relativa all'assicurazione mista di un capitale, adeguabile secondo un parametro determinato, pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita ovvero immediatamente in caso di sua premorienza, a premio annuo adeguabile in misura inferiore e secondo un parametro determinato (tassi di premio per i primi 5 milioni di capitale e tassi di premio per l'importo di capitale eccedente);

tariffa n. 78/VIM-F « Media indicizzazione » relativa all'assicurazione di una rendita vitalizia differita, adeguabile annualmente secondo un parametro determinato, pagabile da un'epoca prestabilita qualora l'assicurato sia allora in vita con la condizione della restituzione dei premi pagati e del relativo adeguamento in caso di premorienza dell'assicurato a premio annuo adeguabile in misura inferiore e secondo un parametro determinato (tassi di premio per le prime L. 600.000 di rendita annua e tassi di premio per l'importo di rendita eccedente);

opzione alla scadenza del contratto per la conversione del capitale assicurato, nella forma mista « Alta indicizzazione », in una rendita vitalizia immediata indicizzabile;

opzione alla scadenza del contratto per la conversione del capitale assicurato, nella forma mista « Alta indicizzazione », in una rendita immediata indicizzabile, certa per i primi 5 e 10 anni e successivamente vitalizia;

opzione alla scadenza del contratto per la conversione del capitale assicurato, nella forma mista « Media indicizzazione », in una rendita vitalizia immediata indicizzabile;

opzione alla scadenza del contratto per la conversione del capitale assicurato, nella forma mista « Media indicizzazione », in una rendita immediata indicizzabile certa per i primi 5 o 10 anni e successivamente vitalizia;

opzione al termine del differimento per la conversione della rendita vitalizia indicizzabile, assicurata nella forma « Alta indicizzazione », in un capitale liquidabile in contanti;

opzione al termine del differimento per la conversione della rendita vitalizia indicizzabile, assicurata nella forma « Alta indicizzazione », in una rendita indicizzabile certa per 5 o 10 anni e successivamente vitalizia;

opzione al termine del differimento per la conversione della rendita vitalizia indicizzabile, assicurata nella forma « Media indicizzazione », in un capitale liquidabile in contanti;

opzione al termine del differimento per la conversione della rendita vitalizia indicizzabile, assicurata nella forma « Media indicizzazione », in una rendita indicizzabile certa per 5 o 10 anni e successivamente vitalizia;

tariffa n. 122 e n. 121, di capitalizzazione a premio annuo e unico;

tariffa n. 221, di capitalizzazione a premio unico, a garanzia di un capitale rivalutabile annualmente e pagabile ad un'epoca prestabilita;

condizioni generali di polizza per le assicurazioni sulla vita;

condizioni speciali di polizza delle suindicate tariffe numeri 21, 23/D, 23/C, 24/MVR, 31, 71/VRM-F, 73/VRM-F, 75/VIM-F, 74/VRM-F, 76/VIM-F, 1, 2, 4/MR, 12/C, 12/R, 77/VIM-F;

condizioni speciali di polizza delle suindicate tariffe numeri 22 e 72/VRM-F comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione assicurata;

condizioni di polizza regolanti l'assicurazione sulla vita senza visita medica;

condizioni speciali di polizza per la copertura del rischio di morte nelle assicurazioni di gruppo;

condizioni speciali di polizza per la copertura del rischio di morte e di invalidità nelle assicurazioni di gruppo;

condizioni speciali di polizza della suindicata tariffa n. 3 comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione assicurata;

condizioni speciali di polizza delle suindicate tariffe a prestazione indicizzata numeri 26, 27, 78/VIM-F e 79/VIM-F;

condizioni generali di polizza regolanti le operazioni di capitalizzazione, a premio unico;

condizioni generali di polizza regolanti le operazioni di capitalizzazione, a premio annuo;

condizioni speciali di polizza della suindicata tariffa n. 122 comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione assicurata;

condizioni speciali di polizza della tariffa n. 221;

opzione alla scadenza del contratto per la conversione del capitale assicurato in una rendita vitalizia;

opzione al termine del differimento per la conversione della rendita assicurata in un capitale liquidabile in contanti.

Roma, addì 4 luglio 1983

Il Ministro: PANDOLFI

(4492)

DECRETO 13 luglio 1983.

Autorizzazione alla S.p.a. La Previdente per l'esercizio delle operazioni di capitalizzazione ed approvazione di due tariffe e di condizioni generali e speciali di polizza.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Viste le domande, in data 12 agosto 1982 e 20 ottobre 1982, della S.p.a. La Previdente, con sede in Milano, già autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica le assicurazioni sulla vita, intese ad ottenere la estensione della propria attività all'esercizio delle operazioni di capitalizzazione nonché l'approvazione di tariffe di capitalizzazione e delle relative condizioni di polizza;

Sentito il parere della commissione consultiva per le assicurazioni private espresso nella seduta del 17 maggio 1983;

Viste le relazioni tecniche e le condizioni generali e speciali di polizza allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Art. 1.

La S.p.a. La Previdente, con sede in Milano, è autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica le operazioni di capitalizzazione.

Art. 2.

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti tariffe di capitalizzazione e le sottoindicate condizioni generali e speciali di polizza, presentate dalla predetta società:

tariffa n. C01/C02 relativa alle operazioni di capitalizzazione, a tasso variabile secondo l'andamento dell'indice ufficiale del costo della vita;

condizioni speciali di polizza della suindicata tariffa di capitalizzazione;

tariffa di capitalizzazione n. C03, a premio unico, a garanzia di un capitale rivalutabile annualmente e pagabile ad un'epoca prestabilita;

condizioni speciali di polizza e clausola di rivalutazione del capitale relativa alla predetta tariffa;

condizioni generali di polizza regolanti le operazioni di capitalizzazione.

Roma, addì 13 luglio 1983

Il Ministro: PANDOLFI

(4654)

DECRETO 13 luglio 1983.

Autorizzazione alla S.p.a. La Piemontese vita per l'esercizio delle operazioni di capitalizzazione ed approvazione di due tariffe e di condizioni generali e speciali di polizza.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda, in data 23 novembre 1982, della S.p.a. La Piemontese vita, con sede in Torino, già autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica le assicurazioni sulla vita, intesa ad ottenere la estensione della propria attività all'esercizio delle operazioni di capitalizzazione nonché all'approvazione di tariffe di capitalizzazione e delle relative condizioni di polizza;

Sentito il parere della commissione consultiva per le assicurazioni private espresso nella seduta del 17 maggio 1983;

Viste le relazioni tecniche e le condizioni generali e speciali di polizza allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Art. 1.

La S.p.a. La Piemontese vita, con sede in Torino, è autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica le operazioni di capitalizzazione.

Art. 2.

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti tariffe di capitalizzazione e le sottoindicate condizioni generali e speciali di polizza nonché la clausola di rivalutazione del capitale assicurato, presentate dalla predetta società:

tariffa relativa alle operazioni di capitalizzazione a tasso variabile secondo l'andamento dell'indice ufficiale del costo della vita;

condizioni speciali di polizza della suindicata tariffa di capitalizzazione;

tariffa di capitalizzazione a premio unico, a garanzia di un capitale rivalutabile annualmente e pagabile ad un'epoca prestabilita;

condizioni speciali di polizza e clausola di rivalutazione del capitale relative alla predetta tariffa;

condizioni generali di polizza regolanti le operazioni di capitalizzazione.

Roma, addì 13 luglio 1983

Il Ministro: PANDOLFI

(4653)

DECRETO 13 luglio 1983.

Autorizzazione alla S.p.a. Compagnie riunite di assicurazioni per l'esercizio delle operazioni di capitalizzazione ed approvazione di una tariffa e di condizioni generali e speciali di polizza.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda, in data 3 gennaio 1983, della S.p.a. Compagnie riunite di assicurazioni, con sede in Torino, già autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica le assicurazioni sulla vita, intese ad ottenere l'estensione della propria attività all'esercizio delle operazioni di capitalizzazione nonché l'approvazione di una tariffa di capitalizzazione e delle relative condizioni di polizza;

Sentito il parere della commissione consultiva per le assicurazioni private espresso nella seduta del 17 maggio 1983;

Viste le relazioni tecniche e le condizioni generali e speciali di polizza allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Art. 1.

La S.p.a. Compagnie riunite di assicurazioni, con sede in Torino, è autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica le operazioni di capitalizzazione.

Art. 2.

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, la seguente tariffa di capitalizzazione e le sottoindicate condizioni generali e speciali di polizza, presentate dalla predetta società:

tariffa di capitalizzazione a premio unico, a garanzia di un capitale rivalutabile annualmente e pagabile ad un'epoca prestabilita;

condizioni speciali di polizza e clausola di rivalutazione del capitale relative alla predetta tariffa;

condizioni generali di polizza regolanti le operazioni di capitalizzazione.

Roma, addì 13 luglio 1983

Il Ministro: PANDOLFI

(4647)

DECRETO 13 luglio 1983.

Autorizzazione alla S.p.a. La Pace assicurazioni e riassicurazioni per l'esercizio delle operazioni di capitalizzazione ed approvazione di una tariffa e di condizioni generali e speciali di polizza.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Viste le domande in data 9 ottobre 1981 e 1° febbraio 1982, della S.p.a. La Pace, con sede in Milano, già autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica le assicurazioni sulla vita, intese ad ottenere l'estensione della propria attività all'esercizio di capitalizzazione nonché l'approvazione di una tariffa di capitalizzazione e delle relative condizioni di polizza;

Sentito il parere della commissione consultiva per le assicurazioni private espresso nella seduta del 17 maggio 1983;

Viste le relazioni tecniche e le condizioni generali e speciali di polizza allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Art. 1.

La S.p.a. La Pace, con sede in Milano, è autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica le operazioni di capitalizzazione.

Art. 2.

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, la seguente tariffa di capitalizzazione e le sottoindicate condizioni generali e speciali di polizza, presentate dalla predetta società:

tariffa relativa alle operazioni di capitalizzazione, a tasso variabile secondo l'andamento dell'indice ufficiale del costo della vita;

condizioni speciali di polizza della suindicata tariffa di capitalizzazione;

condizioni generali di polizza regolante le operazioni di capitalizzazione.

Roma, addì 13 luglio 1983

Il Ministro: PANDOLFI

(4651)

DECRETO 13 luglio 1983.

Autorizzazione alla S.p.a. Agricoltura assicurazioni per l'esercizio delle operazioni di capitalizzazione ed approvazione di una tariffa e di condizioni generali e speciali di polizza.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda, in data 13 luglio 1982, della S.p.a. Agricoltura assicurazioni, con sede in Milano, già autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica le assicurazioni sulla vita, intesa ad ottenere l'estensione della propria attività all'esercizio delle operazioni di capitalizzazione, della relativa riassicurazione, della riassicurazione nel ramo vita, nonché l'approvazione di una tariffa di capitalizzazione e delle relative condizioni di polizza;

Sentito il parere della commissione consultiva per le assicurazioni private espresso nella seduta del 17 maggio 1983;

Viste le relazioni tecniche e le condizioni generali e speciali di polizza allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Art. 1.

La S.p.a. Agricoltura assicurazioni, con sede in Milano, è autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica le operazioni di capitalizzazione e la relativa riassicurazione nonché la riassicurazione nel ramo vita.

Art. 2.

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, la seguente tariffa di capitalizzazione e le sottoindicate condizioni generali e speciali di polizza, presentate dalla predetta società:

tariffa relativa alle operazioni di capitalizzazione, a tasso variabile secondo l'andamento dell'indice ufficiale del costo della vita;

condizioni speciali di polizza della suindicata tariffa di capitalizzazione;

condizioni generali di polizza regolanti le operazioni di capitalizzazione.

Roma, addì 13 luglio 1983

Il Ministro: PANDOLFI

(4648)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

DECRETO 30 giugno 1983.

Aggiornamento delle sigle di individuazione delle navi minori e dei galleggianti.

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

Visti gli articoli 141 e 142 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Visti gli articoli 309 e 313 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;

Visto il proprio decreto 18 luglio 1959, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 189 del 7 agosto 1959, e le successive modificazioni con i quali furono approvate le sigle di individuazione per le navi minori ed i galleggianti iscritti presso i compartimenti marittimi della Repubblica;

Considerato che in base al citato decreto 18 luglio 1959 e le successive modificazioni le sigle relative al compartimento marittimo di Siracusa sono le seguenti:

Siracusa - SR;
Pozzallo - 2 SR;
Marzamemi (Pachino) 3 - SR;
Donnalucata (Scicli) 4 - SR;
Scoglitti (Vittoria) 5 - SR;
Avola 6 - SR;

Visto il decreto della direzione marittima di Catania n. 17/83 del 3 marzo 1983 col quale, relativamente al compartimento marittimo di Siracusa, sono autorizzate a tenere il registro delle navi minori e galleggianti le seguenti delegazioni di spiaggia;

Portopalo di Capopassero;
Scoglitti;
Avola;

Ritenuta la necessità di aggiornare la tabella allegata al predetto decreto ministeriale 18 luglio 1959 e le successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Alla tabella delle sigle di individuazione per le navi minori ed i galleggianti iscritti presso i compartimenti marittimi della Repubblica, approvata con decreto ministeriale 18 luglio 1959 e successive modificazioni, è apportata la seguente variante:

Dopo « Pozzallo » del compartimento marittimo di Siracusa, aggiungasi:

« Portopalo di Capopassero » - sigla assegnata: 3 - SR.

Art. 2.

E' abrogato il decreto ministeriale 18 luglio 1959 e successive modificazioni per la parte che concerne l'attribuzione delle sigle 3 - SR e 4 - SR rispettivamente alle delegazioni di spiaggia di Marzamemi (Pachino) e Donnalucata (Scicli) non più autorizzate a tenere i registri delle navi minori e galleggianti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 giugno 1983

Il Ministro: Di Giesi

(4516)

DECRETO 6 luglio 1983.

Aggiornamento delle sostanze nocive di cui all'allegato A della legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante disposizioni per la difesa del mare.

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

Visto l'art. 16 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante disposizioni per la difesa del mare;

Visto altresì l'allegato *A* della predetta legge, che contiene l'elenco delle sostanze nocive all'ambiente marino di cui è vietato lo scarico da parte del naviglio mercantile nel mare territoriale italiano;

Considerato che le sostanze indicate nel predetto allegato sono state individuate circa tre anni addietro, e che quindi debbono essere indicate altre sostanze nocive, nel frattempo prodotte dall'industria;

Visti i pareri favorevoli formulati dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 16 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, l'elenco contenuto nell'allegato *A* della legge stessa è integrato dalle seguenti sostanze:

Acetato di amile, commerciale;
Acetato di amile - sec;
Acetato di butil carbitolo (acetato dell'etere butilico del glicole dietilenico);
Acetato di butil cellosolve (acetato dell'etere butilico del glicole etilenico);
Acetato di butile - iso;
Acetato di cellosolve (acetato dell'etere monoetilico del glicole etilenico);
Acetato di esile - n;
Acetato dell'etere monometilico del glicole dietilenico;
Acetato di 2-etilesile (acetato di ottile);
Acetato di fenilmetile (acetato di benzile);
Acetato di metilamile;
Acetato di metilcellosolve (acetato dell'etere monometilico del glicole etilenico);
Acetato di n-ottile;
Acetato di propile - iso;
Acetonitrile;
Acidi del catrame di carbon fossile;
Acido alchilbenzolsolfonico;
2 o 3 acido cloropropionico;
Acido metacrilico;
Acido solforico spento;
Acido trimetilacetico;
Acrilicato di butile - n;
Acrilicato decilico;
Acqua ragia (white spirit) (trementina essenza di);
Alcool amilico - iso valchil benzene solfamato (catena lineare) (catena ramificata);
Alcool amilico - p;
Alcool amilico - sec;
Alcool amilico - terz;

Alcooli amilici (miscele di isomeri);
Alcool butilico - n;
Alcool butilico - sec;
Alcool butilico - terz;
Alcooli butilici e xilolo (miscela);
Alcool caprilico (ottanolo - n);
Alcool decilico - iso;
Alcool decilico - n;
Alcool dodecilico;
Alcool eptilico - tutti gli isomeri;
Alcool esilico;
Alcool 2 - etilbutilico;
Alcool etilico;
Alcool etilico soluzione 51,8°;
Alcool metilallilico;
Alcool metilico;
Alcool propilico - iso;
Alcool tridecilico;
Aldeide formica in soluzione acquosa contenente o meno sostanze disciolte o in sospensione non pericolose, aventi punto di infiammabilità compresa tra 23 °C e 61 °C (formalina metanal ossimetilene);
Aldeide formica in soluzione acquosa, contenente o meno sostanze disciolte o in sospensione non pericolose, avente punto di infiammabilità superiore a 61 °C (formalina, metanal, ossimetilene, formurea 80);
Aldeide valerica - iso;
Aldeide valerica - n;
Anidride maleica;
Benzaldeide (aldeide benzoica);
Benzina (avio, per autotrazione normale, per autotrazione super, solvente);
Benzine alchilate per aviazione;
Benzoato di metile;
Bitumi;
Butilammina (tutti gli isomeri);
Butilbenzilftalato;
Butilbenzolo - n;
Butilbenzolo sec, terz;
Butilcarbitolo (etere monobutilico del glicole dietilenico);
Butilcellosolve (etere monobutilico del glicole etilenico);
Butildiglicole (etere monobutilico del glicole dietilenico);
Butirrolattone;
Butirrolattone - gamma;
Caprolattame fuso;
Carbitolo (etere monoetilico del glicole dietilenico);
Carbonato dietilico;
Carbonato di etilene;
Carboturbo (tipo benzina, tipo petrolio);
Cellosolve (etere monoetilico del glicole etilenico);
Cera di paraffina (paraffina);
Cherosene (gasolio);
Cianuro di sodio (soluzione acquosa);
Cicloeptano;
1,3 ciclopentadine fuso;
Cloruro di n - ottile;
Cloruro di zolfo;
Coal tar nafta;
Copolimero acrilico in soluzione acquosa di acetato di etile;
Cresildifenilfosfato;
Cumarone;
Dibutilammina;
Dibutilcarbitolo (etere dibutilico del glicole dietilenico);
Dibutilcellosolve (etere dibutilico del glicole etilenico);
Dibutilftalato;
1,1 dicloroetano;
1,2 dicloropropano;
1,3 diclopropano;
1,3 dicloropropene;
Dicloruro di etilene;
Diclorobenzolo - meta;
Diciclopentadiene;
Dietanolammina;
Dietiletanolammina;
Dietilmaleato (maleato dietilico);
Diisobutilcarbinolo;
Diisobutilftalato;
Diisottilftalato;
Diisobutilammina 2361;
Diisocianato di difenilmetano;
Diisocianato di trimetilesametilene (2.2.4. e 2.2.4. isomeri);
Difenile;
Dimetilacetammide;
n,n Dimetilanilina in soluzione stirenica;
Dimetilformammide;
Di - n - propilammina;
Diottilftalato;
Dipentene;
Dodecano commerciale;
Dodecene;
Dodecilfenolo
Dodecilmercaptano;
Dodecilmetacrilato;
Eptano - n;
Eptene (miscela di isomeri);
Eptene;
2 Eptene (miscela di isomeri cis-trans);
3 Eptene (miscela di isomeri cis-trans);
Esacloro - ciclopentadiene;
Esametileneimina;
Esametilendiammina in soluzione acquosa;
Esano - n;
1 Esene;
Etere butilico - n;
Etere butilmetilico del glicole etilenico;
Etere dibutilico del glicole dietilenico;
Etere dicloroisopropilico;
Etere dietelico del glicole dietilenico;
Etere isobutilico del glicole etilenico;
Etere monofenilico del glicole etilenico;
Etere monometilico del glicole dietilenico;
Etere monometilico del glicole dipropilenico;

Etere monometilico del glicole etilenico;
Etere monometilico del glicole propilenico;
Etere monometilico del glicole tripropilenico;
n - Etilbutilammina;
n - Etilcicloesilammina;
2 Etilesilammina;
Etilmetacrilato;
Formammide;
Formilmorfolina;
Fosfato trixilenilico;
Fosforo tricloruro;
Furfurolo;
Fuselolo (*fusel oil*) (alcool isoamilico - p);
Gasolina (vedere: benzina);
Glicerina;
Glicole diacetato (diacetato del glicole etilenico);
Glicole (dietilenico);
Glicole dipropilenico;
Glicole esilenico;
Glicole etilenico;
Glicole etilenico addittivato di antiossidanti e anticorrosivi;
Glicole etilenico addittivato di sali inorganici alcalini;
Glicole propilenico;
Glicole trietilenico;
Glicole tripropilenico;
Glicoli polipropilenici;
Idrazina;
Idrosolfito di sodio (soluzione in concentrazione ≤ 45%);
2 Idrossietilacrilato;
Ipoclorito di sodio (soluzione in concentrazione ≤ 15%);
Ipoclorito di sodio o ipocloriti in genere in soluzioni acquose contenenti più del 5% di cloro attivo);
Isobutilcarbinolo (vedere: alcool isoamilico - p);
Isobutilcellosolve (vedere: etere isobutilico del glicole etilenico);
Isobutiglicole (vedere: etere isobutilico del glicole etilenico);
Isocianati e loro soluzioni;
Isocianati allo stato liquido aventi punto di ebolizione uguale o superiore a 300° e loro soluzioni;
Isocianati allo stato liquido aventi punto di ebollizione al di sotto di 300 °C e punto di infiammabilità superiore a 61 °C e loro soluzioni;
Isocianati di polimetilene polifenile;
Isodecildifenilfosfato;
Isoforone diammina;
Isoforone diisocianato 2290;
Isopropilammina in soluzione acquosa al 50%;
Latex;
Lubrificanti;
Malonato dietilico;
Melassa;
Metatoluendiammina allo stato fuso;
Metilamilchetone;
Metilammina in soluzione acquosa al 30%;
Metilbutenolo;
Metilbutinolo;
Metilcarbitolo (etere monometilico del glicole dietilenico);
Metildiglicole (etere monometilico del glicole dietilenico);
Mesitilene simmetrico;
Metilfenilchetone (acetofenone);
Metilformato;
α Metilnaftalene;
β Metilnaftalene fuso;
Metil - mercapto - propionaldeide;
2 Metilpiridina;
Metilpropilchetone;
Metilisobutilchetone;
Metilisopropilcarbinolo (alcool isoamilico - sec);
Miscela costituita da olefine a catena lineare);
Miscela di alchilenglicoli e polialchilenglicoli eteri;
Miscela di butil - decil - acetileicosile metacrilato;
Miscela a base di butilglicole con aggiunta di polipropilenglicole e inibitori di corrosione;
Miscela di idorocarburi aromatici (fondi di cumene);
Miscela di prodotti clorurati organici pesanti;
Monoetilammina;
Monoisopropanolammina;
Nafta (olio combustibile);
Nafta solvente;
Naftenato di cobalto solubilizzato in nafta solvente;
Nitroetano;
Nitrofenolo - Orto (fuso);
1 Nitropropano;
1 Nonene;
Nonano;
Olii bianchi;
Olii isolanti;
Olii naftenici;
Olio carbolico;
Olio di gusci di noci del Cashew (non trattato);
Olio di paraffina;
Olio di pino;
Olio di vasellina;
Ossido di propilene;
Ottano - *n*;
Ottene;
2 Ottene (miscela di isomeri cis-trans);
Paraffina;
Paraldeide;
Pece di petrolio;
1,3 Pentadiene;
Pentene - Iso;
Pentene - n;
Petrolato;
Petroleum nafta;
Petrolio (per riscaldamento o altri usi, per uso agricolo);
Petrolio greggio;
Pinene;
Polialchilenglicoli - Monobutileteri;
Poliammine di polietilene;
Poli - Isopropil - Imino - Alanato in soluzione esanica;
Propilacetone (metilbutilchetone);
Propilbenzolo - n;

Resina metacrilica in soluzione di 1,2 dicloroetano;
Resina poliestere in soluzione di stirene al 67%;
Salicilato di calcio alchile;
Salicilato di sodio liquido;
Sciroppo metacrilico a base di monomero metacrilico stabilizzato e del suo polimero;
Solfito di sodio in soluzione acquosa;
Soluzioni, miscele, formulati e preparazioni commerciali liquide o anche pastose;
Soluzione acquosa di fenol-formaldeide con idrossido di sodio inferiore al 10%;
Soluzione acquosa di resina fenol formaldeide con fenolo inferiore al 10%;
Soluzioni acquose di sali inorganici a reazione acida;
Soluzioni di disolfonato di dodecil difenil ossido;
Soluzioni di esametildiammina;
Soluzioni di monoetilammina (72% o inferiore);
Soluzione di resina metacrilica in 1,2 dicloretano;
Sulfolano;
Tall oil;
Tetracloroetano;
Tetrapropilene (*tetramero di propilene*);
Tetraetilenepentammina;
Tetraetilenpentammina;
Toluidina - Orto;
Toluolo diisocianato;
Tricresilfosfato (contenente meno dell'1% di orto-isomero);
Trietilentetrammina;
Trietilfosfato (fosfato trietilfosfato);
Trietilbenzolo;
Triisobutilene (miscela di isomeri);
Trimero di propilene (tripropilene);
Trimetilesametilendiammina (2.2.4 e 2.2.4 isomeri);
1 Undecanolo (alcool undecilico - n);
2 Undecanolo (alcool undecilico - Sec);
Urea e fosfato di ammonio in soluzione;
Urea e nitrato di ammonio in soluzione;
Urea in soluzione ammoniacale contenente soluzione acquosa di ammoniaca;
Vaselina;
Vini;
Vinilcicloesene;
Vinil etil etere;
Vinil neodecanato;
Vinil toluolo;
Virgin naphtha;
Xilenoli;
Zolfo liquido.

Delle predette sostanze è vietato lo scarico in mare, sotto le comminatorie previste dalla legge 31 dicembre 1982, n. 979.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 luglio 1983

Il Ministro: Di Giesi

(4880)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 27 giugno 1983, n. **387.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della modificazione dei confini fra le parrocchie dei « SS. Tommaso e Andrea apostoli » e di « S. Maria Maddalena penitente », in Pontevico, e trasferimento, a titolo gratuito, di un complesso immobiliare.

N. 387. Decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1983, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Brescia 15 agosto 1979, relativo *A*) alla modifica delle circoscrizioni territoriali delle parrocchie dei « SS. Tommaso e Andrea apostoli », in Pontevico (Brescia) e di « S. Maria Maddalena penitente », in Bettegno di Pontevico (Brescia); *B*) al trasferimento, a titolo gratuito, dalla chiesa abbaziale dei « SS. Tommaso e Andrea apostoli », in Pontevico alla chiesa di « S. Maria penitente » in Bettegno di Pontevico, di un complesso immobiliare consistente in una chiesa e fabbricato rurale, siti in frazione Campazzo di Pontevico, descritti nella perizia giurata 20-23 maggio 1980 del geometra Albino Bonaglia e valutato in L. 35.000.000 dall'ufficio tecnico erariale di Brescia.

Visto, *il Guardasigilli*: Darida
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *agosto* 1983
Registro n. 19 *Interno, foglio n.* 376

DECRETO 27 giugno 1983, n. **388.**

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale di « S. Paolo », nei comuni di Erice e Trapani.

N. 388. Decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1983, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa parrocchiale di « S. Paolo », in contrada Mokarta appartenente ai comuni di Erice e Trapani.

Visto, *il Guardasigilli*: Darida
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *agosto* 1983
Registro n. 19 *Interno, foglio n.* 375

DECRETO 27 giugno 1983, n. **389.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di « S. Stefano » e di « S. Maurizio », in Frassino.

N. 389. Decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1983, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Saluzzo 1° giugno 1982, relativo alla unione perpetua *aeque principalis* delle parrocchie di « S. Stefano », in Frassino (Cuneo), e di « S. Maurizio », in frazione S. Maurizio dello stesso comune.

Visto, *il Guardasigilli*: Darida
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *agosto* 1983
Registro n. 19 *Interno, foglio n.* 374

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Sostituzione del presidente della commissione elettorale circoscrizionale per la Toscana per la nomina dei rappresentanti del personale del Ministero di grazia e giustizia in seno al consiglio di amministrazone.

Con decreto ministeriale 25 giugno 1983 il sig. Crescenzo Grasso, primo dirigente nel tribunale di Firenze, è stato nominato presidente della commissione elettorale circoscrizionale per la Toscana per la nomina dei rappresentanti del personale del Ministero di grazia e giustizia in seno al consiglio di amministrazione, in sostituzione del sig. Sergio Sandri.

(4964)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Provvedimenti concernenti i presidi sanitari

Con decreto ministeriale 14 luglio 1983 è stata revocata, a seguito di rinuncia, l'autorizzazione concernente la produzione e il commercio del presidio sanitario denominato Enodene, concessa all'impresa Sipcam S.p.a., in Milano, con decreti ministeriali 30 maggio 1972 e 31 marzo 1980 al n. 0743.

Con decreto ministeriale 14 luglio 1983 è stata revocata, a seguito di rinuncia, l'autorizzazione concernente la produzione e il commercio del presidio sanitario denominato Enotane, concessa all'impresa Sipcam S.p.a., in Milano, con decreti ministeriali 30 maggio 1972 e 31 marzo 1980 al n. 0744.

Con decreto ministeriale 14 luglio 1983 è stata revocata, a seguito di rinuncia, l'autorizzazione concernente la produzione e il commercio del presidio sanitario denominato Enovit, concessa all'impresa Sipcam S.p.a., in Milano, con decreti ministeriali 14 aprile 1970 e 4 aprile 1980 al n. 0001.

Con decreto ministeriale 14 luglio 1983 è stata revocata, a seguito di rinuncia, l'autorizzazione concernente la produzione e il commercio del presidio sanitario denominato Enovit P, concessa all'impresa Sipcam S.p.a., in Milano, con decreti ministeriali 1° dicembre 1971 e 31 marzo 1980 al n. 0562.

Con decreto ministeriale 14 luglio 1983 e stata revocata l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Tri-Hydrothol, concessa all'impresa Industria chimica del Ticino, in Marano Ticino (Novara), con decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(4900)

Conferimento di ricompensa « Ai benemeriti della salute pubblica »

Con decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1983 è stata conferita la medaglia d'argento « Ai benemeriti della salute pubblica » al maresciallo maggiore di sanità « aiutante » Antonio Marocchini.

(4827)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Sostituzione di un membro effettivo della commissione per la tenuta degli albi nazionali degli esportatori di prodotti ortofrutticoli ed agrumari e degli esportatori di fiori e piante ornamentali.

Con decreto ministeriale 4 agosto 1983 il dott. Pier Maria Brambati, direttore del Sindacato nazionale esportatori importatori ortofrutticoli ed agrumari, è stato nominato membro effettivo della commissione per la tenuta degli albi nazionali degli esportatori di prodotti ortofrutticoli ed agrumari e degli esportatori di fiori e piante ornamentali, in sostituzione del dott. Nicola Rodini.

(4898)

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Integrazione della Commissione nazionale del libro

Con decreto ministeriale 7 luglio 1983 la composizione della Commissione nazionale del libro è integrata con tre rappresentanti delle regioni, rispettivamente per le aree settentrionale, centrale e meridionale-insulare, con un rappresentante dell'AIB, e con il direttore della Biblioteca nazionale centrale di Roma. La Commissione nazionale del libro opera presso il Gabinetto del Ministro ed è presieduta dal direttore generale dei beni librari e istituti culturali. All'attuazione delle proposte della commissione provvedono, ciascuno per la parte di propria competenza, l'Ufficio centrale per i beni librari e gli istituti culturali e la Direzione generale per gli affari generali amministrativi e del personale - Divisione editoria.

(4899)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Conferma di autorizzazione alla società Cominvest fiduciaria S.p.a., in Roma, ad esercitare attività fiduciaria e di revisione.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, con decreto 12 luglio 1983 ha confermato l'autorizzazione già concessa alla società Sofime - Società fiduciaria meridionale S.p.a., in Napoli, alla società Cominvest fiduciaria S.p.a., in Roma.

(4931)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Avviso di rettifica al decreto ministeriale 20 luglio 1983, concernente la messa in liquidazione coatta amministrativa della cooperativa di produzione e lavoro « Nuova Poron - Società cooperativa a r.l. », in Limena. (Decreto pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 210 del 2 agosto 1983).

Nel decreto citato in epigrafe ove è scritto: « Dr. *Luigia* Favaron, *nata* a Padova il 19 giugno 1939 », leggasi: « Dr. *Luigi* Favaron, *nato* a Padova il 19 giugno 1939 ».

(4897)

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(3ª *pubblicazione*) Elenco n. 4

E' stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 130 mod. 243 D.P. — Data: 5 febbraio 1980. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Napoli. — Intestazione: Borzillo Cornelia, nata a Melfi il 18 febbraio 1912. — Titoli del debito pubblico: al portatore 1. — Capitale lire centomila.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

(4519)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Diario delle prove scritte del concorso, per esami, a quarantacinque posti di segretario nel ruolo della carriera di concetto disponibili negli uffici aventi sede nell'ambito territoriale del distretto della corte di appello di Cagliari.

Le prove scritte del concorso, per esami, a quarantacinque posti di segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto del Ministero di grazia e giustizia disponibili negli uffici aventi sede nell'ambito territoriale del distretto della corte di appello di Cagliari indetto con decreto ministeriale 24 agosto 1982 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 311 dell'11 novembre 1982), avranno luogo nei giorni 7 e 8 ottobre 1983, con inizio alle ore 8, nelle seguenti sedi:

a) in Roma, presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, per tutti i candidati con domicilio eletto in località delle varie regioni della Repubblica con esclusione della Sardegna;

b) in Cagliari, per tutti i candidati con domicilio eletto in località della provincia di Cagliari, ed, in particolare, presso i locali del:

1) liceo-ginnasio « Giovanni Maria Dettori », via Gugia n. 2, per tutti i candidati il cui cognome inizia con la lettera alfabetica A, B, C, D, E, F, G, H, I;

2) istituto magistrale « Eleonora d'Arborea », via Enrico Carboni Boi n. 5, per tutti i candidati il cui cognome inizia con la lettera alfabetica J, K, L, M, N, O, P;

3) scuola media statale « Vittorio Alfieri », via Giano Degioannis n. 3, per tutti i candidati il cui cognome inizia con la lettera alfabetica Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z;

c) in Sassari, presso i locali della scuola media statale n. 1 « Sebastiano Satta » e n. 2 « Salvatore Farina », entrambe in corso Margherita di Savoia, per tutti i candidati con domicilio eletto in località delle province di Nuoro, Oristano e Sassari.

(4941)

OSPEDALI DI BORMIO E SONDALO

Concorso ad un posto di capo servizio operaio lavanderia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di capo servizio operaio lavanderia.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Sondalo (Sondrio).

(331/S)

REGIONE PIEMONTE

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 51, IN NOVARA

Concorso ad un posto di aiuto della divisione di dermatologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della divisione di dermatologia.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria, settore concorsi, dell'U.S.L. in Novara.

(332/S)

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100832290)

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;

— presso le Librerie concessionarie di:

BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r, - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;

— presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1983

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	81.000
	semestrale	L.	45.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	113.000
	semestrale	L.	62.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*		
	annuale	L.	108.000
	semestrale	L.	60.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari relativi alle specialità medicinali:*		
	annuale	L.	96.000
	semestrale	L.	53.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*		
	annuale	L.	186.000
	semestrale	L.	104.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	34.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	31.000
	Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
	Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
	Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario « Bollettino delle estrazioni »

Abbonamento annuale	L.	37.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario « Conto riassuntivo del Tesoro »

Abbonamento annuale	L.	20.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.000

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	73.000
Abbonamento semestrale	L.	40.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per ogni informazione relativa al servizio abbonamenti telefonare ai numeri: (06) 85082221 - 85082149.